



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 8/2016

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO E SULLE CONCENTRAZIONI DI RISCHI DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74.

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento recante le disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi di cui al Titolo XV, Capo III del Codice delle Assicurazioni (di seguito Codice).

Con questo Regolamento si intende:

- dare attuazione agli articoli 215-quater, comma 2 e 216, comma 3, del novellato Codice che rinviano alla normativa secondaria la disciplina di dettaglio in materia di operazioni infragruppo e concentrazioni di rischi;
- aggiornare, alla logica *Solvency II*, la vigente disciplina in tema di operazioni infragruppo, contenuta nel Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 che sarà, pertanto, abrogato riunendo in un unico compendio normativo anche le previsioni sulle concentrazioni di rischi;
- recepire due linee guida EIOPA, appartenenti al set *governance* del 1° Pilastro, riguardanti i processi di monitoraggio in tema di concentrazioni di rischio a livello di gruppo (linea guida 68) ed operazioni infragruppo (linea guida 69).

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 13/06/2016, al seguente indirizzo di posta elettronica: infragruppo-concentrazioni@ivass.it, utilizzando le apposite tabelle allegate.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 14/04/2016

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO E SULLE CONCENTRAZIONI DI RISCHI DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74.

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo *Solvency II*.

Con il presente documento si sottopongono alla consultazione le nuove disposizioni regolamentari in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi.

La rivisitazione delle disposizioni di settore, rappresentate dal Regolamento ISVAP n. 25/2008, trae origine dalle novità introdotte dalla direttiva *Solvency II* (di seguito “direttiva”), dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 (di seguito “Atti delegati”) e dalle Linee Guida EIOPA.

Il quadro normativo *Solvency II* è, infatti, composto da un insieme eterogeneo di strumenti qualificati da differenti modalità di recepimento nazionale:

- la direttiva, per il cui recepimento è stato predisposto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2015, volto a modificare e integrare il d. lgs. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito “Codice”);
- gli Atti delegati, che integrano la direttiva, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 17 gennaio 2015 e direttamente applicabili negli Stati membri;
- i Regolamenti esecutivi UE direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE, che definiscono *standard* tecnici di attuazione, dove previsti dalla direttiva;
- le Linee guida emanate da EIOPA (o AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni, istituita con Regolamento UE n. 2010/1094/) per garantire l’applicazione uniforme e coerente del nuovo regime e dei suoi obiettivi fondamentali in modo armonizzato.

Il sistema *Solvency II* è articolato in una struttura a tre pilastri interconnessi: il 1° pilastro riguarda i requisiti quantitativi di solvibilità (valutazione degli attivi, riserve tecniche, fondi propri e requisiti di capitale), il 2° pilastro riguarda i requisiti qualitativi e le regole di vigilanza (poteri e procedure di vigilanza, *corporate governance*, controllo interno e *risk management*), il 3° pilastro riguarda i requisiti di informativa e di *disclosure* (obblighi di informativa nei confronti della vigilanza e verso il pubblico).

Il primo set di Linee guida (per complessive 432 previsioni) riguardanti i requisiti di 1° pilastro è stato pubblicato da EIOPA a inizio febbraio nelle lingue nazionali. Il secondo set di Linee guida (per complessive 270 previsioni), che disciplina soprattutto aree del 2° e del 3° pilastro, è stato pubblicato da EIOPA il 14 settembre 2015 nelle lingue nazionali.

La procedura di *comply or explain* associata alle Linee guida EIOPA richiede che, entro due mesi dalla pubblicazione di queste ultime, le Autorità di vigilanza nazionali dichiarino

pubblicamente se la regolamentazione nazionale è “conforme” (*comply*) o “intende conformarsi” (*intend to comply*) alle Linee guida emanate da EIOPA, oppure spieghino le ragioni della “non conformità” (*explain*). Ogni Autorità che si conforma a tali orientamenti deve poi opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.

Per le Linee guida relative ai requisiti di 1° pilastro la procedura si è conclusa il 1° aprile 2015. L’analoga conclusione della procedura concernente il secondo set di Linee guida si è verificata lo scorso 14 novembre 2015.

Il recepimento delle Linee guida avviene mediante l’utilizzo di diversi strumenti, quali l’aggiornamento della procedure interne di vigilanza adottate in seno all’IVASS, l’adeguamento o l’emanazione di lettere al mercato e, soprattutto, tramite la revisione di Regolamenti esistenti o l’emanazione di nuovi Regolamenti.

2. Regolamento IVASS concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi.

Il presente Regolamento intende completare il quadro normativo che, su tali aspetti, viene definito:

- dagli articoli 244, 245 e 265 della direttiva (recepiti dagli articoli da 215-quater a 216-bis del Codice);
- dagli articoli 376 e 377 degli Atti delegati;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione riguardanti i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza.

Sulla base di tale impianto normativo, il presente Regolamento prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione (di seguito imprese assicurative) italiane, le sedi secondarie in Italia di imprese assicurative di Stato Terzo e l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice:

- ✓ pongano in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o delle imprese coinvolte o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese assicurative coinvolte;
- ✓ si dotino, nell’ambito del sistema di governo societario, di adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, che devono essere predisposti sia a livello individuale che di gruppo, ai fini del costante monitoraggio di tutte le operazioni infragruppo;
- ✓ definiscano, in un’apposita politica, criteri e modalità per l’operatività infragruppo identificando quali fattispecie qualificare “significative”, “molto significative” e “da segnalare in ogni circostanza”, in funzione del possibile impatto sulla solvibilità e sul profilo di rischio ed in relazione alla tipologia di operazione o di controparte. Ai fini di tale individuazione, il Regolamento presume significative e molto significative le operazioni pari o superiori, rispettivamente, all’1% ed al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, facendo salva la possibilità per le imprese di identificare un criterio qualitativo o soglie differenti, adeguatamente motivate nella politica, tenuto conto del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell’IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza per i gruppi *cross-border*.

- ✓ l'ultima società controllante italiana comunichi all'IVASS le operazioni infragruppo significative (annualmente) e quelle molto significative e da segnalare in ogni circostanza (con la massima tempestività), utilizzando i modelli previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450.

Per le concentrazioni di rischi si prevede, inoltre, che l'ultima società controllante italiana:

- ✓ assicuri che le concentrazioni dei rischi non producano gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quater, comma 1 del Codice;
- ✓ si doti, nell'ambito del sistema di governo societario di gruppo, di adeguati meccanismi di misurazione, monitoraggio e mitigazione delle concentrazioni dei rischi verso controparti esterne al gruppo;
- ✓ definisca, in un'apposita politica, criteri e modalità per la gestione della concentrazione dei rischi a livello di gruppo ed identifichi quali fattispecie qualificare "significative" e quali "da segnalare in ogni circostanza" in funzione del possibile impatto sulla solvibilità e sul profilo di rischio del gruppo. Ai fini di tale individuazione, il Regolamento presume significative le concentrazioni pari o superiori al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, facendo salva la possibilità per l'ultima società controllante italiana di identificare una soglia differente, adeguatamente motivata nella politica, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza per i gruppi *cross-border*.
- ✓ comunichi all'IVASS le concentrazioni dei rischi significative (annualmente) o quelle da segnalare in ogni circostanza (con la massima tempestività) utilizzando i modelli previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450.

Di seguito si riporta una sintesi delle previsioni del Regolamento, che si compone di 28 articoli, suddivisi in IV Capi.

Il **Capo I** contiene disposizioni di carattere generale relative alle fonti normative (articolo 1), alle definizioni (articolo 2) ed all'ambito di applicazione (articolo 3).

Analogamente al Regolamento n. 25/2008, il presente Regolamento si applica in primo luogo alle imprese assicurative italiane ed alle sedi secondarie in Italia di imprese assicurative di Stati terzi per tutte le operazioni poste in essere con una delle controparti appartenenti al medesimo gruppo, come specificate nell'articolo 5, ivi inclusa la propria controllante¹.

Inoltre, il Regolamento si applica anche alle ultime società controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2 del Codice e, quindi, a tutte le operazioni da queste effettuate con le diverse controparti del gruppo.

L'inclusione della controllante non regolamentata (*holding*) per le finalità di monitoraggio delle operazioni infragruppo è prevista in quanto *Solvency II* richiede, ai fini della vigilanza di gruppo, che le imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista siano trattate alla stregua delle imprese assicurative. Inoltre, la vigilanza sulle operazioni infragruppo poste in essere dalla *holding* è parte imprescindibile della vigilanza sulla stabilità del gruppo, potendo tali operazioni inficiarne l'adeguatezza patrimoniale e la stabilità di gruppo.

Il Regolamento introduce, inoltre, disposizioni in merito alla vigilanza sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo sulla base dell'articolo 215-quater, comma 2 del Codice. Il Capo

¹ Tra i controllanti rientrano anche le imprese di partecipazione assicurativa mista, come specificato dall'articolo 215-quinquies, comma 1, del Codice.

III, relativo alla concentrazione dei rischi a livello di gruppo, si applica dunque all'ultima società controllante italiana con riguardo alle esposizioni al rischio delle imprese appartenenti al gruppo nei confronti di controparti esterne al gruppo, fatti salvi i requisiti di gestione delle concentrazioni di rischio a livello di singola impresa assicurativa del gruppo.

Il **Capo II** contiene disposizioni in materia di operazioni infragruppo.

L'articolo 4 in materia di tipologie di operazioni infragruppo segue un metodo non esaustivo, rinviando all'elencazione contenuta nell'articolo 377 degli Atti delegati, fatta salva la possibilità per le imprese di identificare ulteriori tipologie caratterizzanti la rispettiva attività.

L'articolo 5 individua le controparti delle operazioni infragruppo: vi rientrano i soggetti componenti il gruppo ed, in continuità con quanto previsto dal Regolamento 25/2008, ulteriori entità ricomprese nella definizione di parti correlate di cui ai principi contabili, attesa l'indubbia rilevanza del rapporto che lega ad esse i soggetti vigilati e la potenziale pericolosità, per la tutela degli assicurati, delle operazioni con essi condotte² (cfr. allegato esemplificativo).

La Sezione II – Operatività dell'impresa e politica infragruppo - contiene principi generali di secondo pilastro in tema di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed in materia della politica infragruppo.

L'articolo 6 detta i principi generali che governano l'operatività delle imprese destinatarie del Regolamento, raccomandando ad esse di non porre in essere operazioni infragruppo che contrastino con le esigenze di sana e prudente gestione o che possano produrre effetti negativi per la propria solvibilità o per quella del gruppo o arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Per tali finalità, le imprese hanno una piena e costante conoscenza delle controparti, di cui curano un elenco aggiornato, da trasmettere all'IVASS su richiesta.

L'articolo 7 richiede l'instaurazione di adeguate procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio, che devono essere attuati sia a livello individuale che di gruppo al fine del costante monitoraggio delle operazioni infragruppo. In tale ambito è implementata la linea guida 69 in tema di governo societario sulle operazioni infragruppo, con l'attribuzione all'ultima società controllante italiana, anche non regolamentata, della responsabilità dell'instaurazione, nel gruppo, di idonee procedure finalizzate alla piena conoscenza e tracciabilità delle operazioni e dei flussi derivanti dalle imprese controllate/partecipate.

L'articolo 8 prevede che le imprese definiscano, tramite apposita delibera adottata dall'organo amministrativo, la propria politica infragruppo, che individui criteri e modalità dell'operatività infragruppo, le tipologie di operazioni che caratterizzano l'attività dell'impresa, le controparti, i processi decisionali. Nucleo fondamentale della politica è la tracciabilità di tutte le operazioni infragruppo poste in essere all'interno di un gruppo a prescindere dalla loro rilevanza o tipologia. La politica deve, inoltre, individuare le operazioni significative, molto significative e da segnalare in ogni circostanza, distinzione introdotta da *Solvency II* e recepita nel Codice (articolo 216), rilevante ai fini del possibile impatto sulla solvibilità o sulla liquidità del gruppo o di una delle imprese coinvolte nonché ai fini degli obblighi di comunicazione all'IVASS. L'individuazione in argomento comporta anche la definizione, da parte delle imprese, di appropriate soglie di significatività e limiti di operatività. Nella politica è

² Tale impostazione è, peraltro, coerente con il Codice Civile (articolo 2427, comma 1, n. 22-bis) che richiede sia data indicazione, in nota integrativa, delle operazioni con parti correlate se rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato e con gli Atti delegati che richiedono che la relazione annuale al pubblico contenga informazioni sulle operazioni sostanziali effettuate con i membri dell'organo amministrativo, direttivo e di vigilanza.

posta specifica attenzione alle operazioni poste in essere dalle imprese di cui all'articolo 3 con soggetti legati ad esse da legami di controllo e con le imprese dagli stessi controllate, non rientranti nel perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo: si tratta in sintesi di prescrizioni più prudenziali per le operazioni effettuate con soggetti controllanti che siano enti creditizi e finanziari, imprese non finanziarie, imprese di partecipazione assicurativa mista, persone fisiche e le loro controllate anch'esse non ricomprese nel perimetro rilevante per il calcolo della solvibilità di gruppo (cfr. allegato esemplificativo). In particolare, la politica prevede che tali operazioni siano sempre effettuate a condizioni di mercato ed entro limiti contenuti; che per l'identificazione di tali operazioni come significative e molto significative valgano, senza possibilità di differente valutazione, le presunzioni di cui agli articoli 9, comma 2 e 10, comma 3 salvo percentuali inferiori stabilite dalle imprese nella propria politica, cui conseguono gli obblighi e le modalità di comunicazione di cui alla Sezione IV.

La Sezione III riguarda l'identificazione delle operazioni infragruppo che spetta in primo luogo alle imprese alle imprese sulla base di quanto previsto dall'articolo 377 degli Atti delegati. Ai fini di tale individuazione, l'impianto proposto intende fissare una presunzione relativa per le soglie di significatività, superabile da una differente valutazione del Board adeguatamente motivata.

Gli articoli 9 e 10 presumono, quindi, significative e molto significative quelle operazioni superiori, rispettivamente, all'1% e al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, facendo salva la possibilità per le imprese di identificare un criterio qualitativo o soglie differenti, adeguatamente motivate nella politica, tenuto conto del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza.

L'articolo 11 detta ulteriori chiarimenti ai fini della determinazione delle soglie, ribadendo la necessità di una valutazione complessiva del superamento delle soglie in presenza di operazioni collegate da unicità temporale, funzionale o programmatica. Si precisa, inoltre, per le ultime società controllanti italiane che siano imprese di partecipazione assicurativa ed imprese di partecipazione finanziaria mista, il richiamo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, è da intendersi riferito al Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di cui all'articolo 27 del Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016 concernente il calcolo della solvibilità di gruppo.

La Sezione IV disciplina gli obblighi di comunicazione all'IVASS.

L'articolo 12 individua i soggetti tenuti agli obblighi in questione. Ai sensi dell'articolo 216, comma 4 del Codice, le comunicazioni all'IVASS sono effettuate unicamente dall'ultima società controllante italiana. In tal caso, la comunicazione riguarda le operazioni infragruppo effettuate dall'ultima società controllante italiana e quelle poste in essere dalle altre imprese di cui all'articolo 3. Quando, invece, non sussiste un'ultima società controllante italiana (ad esempio nel caso in cui la controllante sia un'impresa di partecipazione assicurativa mista), le comunicazioni sono effettuate direttamente dall'impresa assicurativa.

La previsione, inoltre, disciplina il caso di esonero dall'obbligo di comunicazione quando l'ultima società controllante italiana sia a capo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 ed in tale ambito soggetta ad equivalenti obblighi di comunicazione, ciò al fine di evitare la presentazione di informazioni analoghe previste da due normative diverse.

Infine, coerentemente con l'approccio illustrato nel documento di consultazione 27/2015 attuativo delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo di cui al Titolo XV del Codice, gli obblighi di comunicazione di cui al presente Regolamento non si applicano all'ultima

controllante italiana di un sottogruppo nazionale (con ultima controllante estera), nel caso in cui l'IVASS abbia concesso l'esonero dalla vigilanza sulle operazioni infragruppo a livello di sottogruppo nazionale.

In entrambe le fattispecie di esonero, restano tuttavia fermi in capo alle imprese di cui all'articolo 3 gli "obblighi di *governance*" di cui al Capo II, Sezione I, II e III ed al Capo III, Sezione I, II e III del presente Regolamento.

L'articolo 13 disciplina la comunicazione delle operazioni significative, da attuarsi mediante l'invio all'IVASS, a cadenza annuale, dei modelli di cui agli articoli 20 e 36 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450 della Commissione, secondo i termini di cui agli articoli 312, comma 1, lett. c) e 373 degli Atti delegati.

L'articolo 14 disciplina la comunicazione delle operazioni molto significative, da attuarsi mediante l'invio, con la massima tempestività³, dei modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione.

L'articolo 15 si occupa delle operazioni da segnalare in ogni circostanza, ai sensi dell'articolo 216, comma 5 del Codice, intendendosi per tali quelle operazioni che, anche se di importo inferiore rispetto alle soglie di significatività, sono attuate a condizioni diverse da quelle di mercato, o non rispettano i criteri o le procedure stabilite della politica. Anche tali operazioni sono comunicate mediante l'invio, con la massima tempestività, dei modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450.

L'articolo 16 disciplina i poteri di intervento dell'IVASS nel caso in cui accerti che una delle operazioni soggette a comunicazione contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre gli effetti di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3, del Codice.

Il **Capo III** contiene disposizioni in materia di concentrazioni di rischio a livello di gruppo.

La **Sezione I** riguarda le disposizioni di carattere generale utili per l'identificazione delle tipologie di concentrazioni dei rischi a livello di gruppo (articolo 17).

La **Sezione II** - Operatività del gruppo e politica di gruppo sulla concentrazione dei rischi - contiene disposizioni rivolte all'ultima società controllante italiana relative (anche nel recepimento della linea guida 68 in materia di *governance*):

- ai principi generali che rinviano all'articolo 215-quater comma 1 del Codice (articolo 18);
- alle procedure di controllo interno ed ai meccanismi di cui deve dotarsi il gruppo per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilità e il controllo sulle concentrazioni di rischio (articolo 19);
- alla previsione di un'apposita politica che definisca criteri e modalità per la gestione di tutte le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo ed identifichi limiti di operatività, soglie e tipologie di fattispecie da qualificare significative e da segnalare in ogni circostanza in funzione del possibile impatto sulla solvibilità e sul profilo di rischio del gruppo (articolo 20).

³ Le comunicazioni all'IVASS delle operazioni infragruppo molto significative e delle operazioni infragruppo e concentrazioni di rischio da segnalare in ogni circostanza – con la massima tempestività – potranno essere effettuate su base mensile, cumulando le segnalazione del mese in un unico invio.

La Sezione III riguarda l'identificazione delle concentrazioni dei rischi significative. L'impianto proposto, similmente a quanto previsto per le operazioni infragruppo, intende fissare, in aggiunta alle valutazioni effettuate dall'ultima società controllante italiana nella propria politica, una soglia di significatività, con una presunzione relativa, superabile da motivata prova contraria.

L'articolo 21 considera significative quelle concentrazioni superiori al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo, facendo salva la possibilità per l'ultima società controllante di identificare una soglia differente, adeguatamente motivata nella politica, tenuto conto del profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle Autorità di vigilanza.

L'articolo 22 detta ulteriori chiarimenti ai fini della determinazione della significatività, ribadendo la necessità di una valutazione complessiva del superamento delle soglie in presenza di esposizioni interconnesse tra loro (per controparte o gruppi di controparti, aree geografiche, settori economici e valute).

La Sezione IV disciplina gli obblighi di comunicazione all'IVASS.

L'articolo 23 individua i soggetti tenuti alla comunicazione, i.e. l'ultima società controllante italiana, e disciplina il caso di esonero dall'obbligo di comunicazione nell'ambito del conglomerato finanziario. Vale, anche per tale ambito, quanto già precisato all'articolo 12 in merito all'esonero per il sottogruppo nazionale con ultima controllante estera.

L'articolo 24 prevede che la comunicazione delle concentrazioni significative sia effettuata mediante l'invio, a cadenza annuale, dei modelli di cui all'articolo 36 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450, secondo i termini di cui all'articolo 373 degli Atti delegati.

L'articolo 25 disciplina l'obbligo di comunicazione delle concentrazioni da segnalare in ogni circostanza a mezzo dell'invio, con la massima tempestività, dei modelli di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450.

L'articolo 26 riguarda i poteri di intervento nel caso in cui l'IVASS accerti che una delle concentrazioni di rischio soggette a comunicazione contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre gli effetti di cui all'articolo 215-quater, comma 1, del Codice.

Il **Capo IV** contiene disposizioni finali in tema di abrogazioni (articolo 27) ed entrata in vigore (articolo 28).

---°°°---

Valutazione d'impatto.

L'analisi di impatto è stata omessa ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. a) del Regolamento IVASS n. 3/2013, trattandosi di atto regolatorio di attuazione di normativa dell'Unione Europea caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità e già oggetto di studio di impatto condotto in sede europea. Con il presente Regolamento si realizza, infatti, l'implementazione nazionale degli articoli 244 e 245 della direttiva *Solvency II* e degli articoli 376 e 377 degli Atti delegati. In ogni caso, il nuovo impianto regolamentare riduce gli obblighi di comunicazione in capo ai destinatari, eliminando gli oneri di comunicazione preventiva delle operazioni economicamente rilevanti e la comunicazione trimestrale dell'elenco delle controparti di cui al

Regolamento n. 25/2008. Inoltre, le politiche in tema di operazioni infragruppo e concentrazioni dei rischi non sono più trasmesse in via sistematica all'IVASS. Informazioni di sintesi delle politiche sono comunque fornite nella relazione descrittiva annuale al supervisore.

Per la pubblica consultazione nazionale il termine di scadenza è il 13/06/2016.

Si allega, di seguito, il testo regolamentare.

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO E SULLE CONCENTRAZIONI DI RISCHI DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 191, comma 1, lettere b.1) ed s), 213, comma 2, 215-quater, comma 2, 215-quinquies, comma 2, 216 comma 3, 216-bis;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, e in particolare, gli articoli 376 e 377;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA in materia *governance*, riguardanti i processi di monitoraggio in tema di concentrazioni di rischio a livello di gruppo (linea guida 68) ed operazioni infragruppo (linea guida 69);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al Titolo XV, Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II - Disposizioni in materia di operazioni infragruppo

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

Art. 4 (Tipologie di operazioni infragruppo)
Art. 5 (Controparti delle operazioni infragruppo)

Sezione II - Operatività dell'impresa e politica infragruppo

Art. 6 (Principi generali)
Art. 7 (Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)
Art. 8 (Politica infragruppo)

Sezione III – identificazione delle operazioni

Art. 9 (Operazioni infragruppo significative)
Art. 10 (Operazioni infragruppo molto significative)
Art. 11 (Principi generali per il calcolo delle soglie)

Sezione IV- Obblighi di comunicazione all'IVASS

Art. 12 (Soggetti tenuti alla comunicazione)
Art. 13 (Comunicazione delle operazioni significative)
Art. 14 (Comunicazione delle operazioni molto significative)
Art. 15 (Operazioni da segnalare in ogni circostanza)
Art. 16 (Poteri di intervento)

Capo III – Disposizioni in materia di concentrazione dei rischi a livello di gruppo

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

Art. 17 (Tipologie di concentrazioni dei rischi a livello di gruppo)

Sezione II - Operatività del gruppo e politica di gruppo sulla concentrazione dei rischi

Art. 18 (Principi generali)
Art. 19 (Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)
Art. 20 (Politica sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo)

Sezione III – Identificazione delle concentrazioni dei rischi significative

Art. 21 (Concentrazioni dei rischi significative)
Art. 22 (Principi generali per il calcolo delle soglie)

Sezione IV- Obblighi di comunicazione all'IVASS

Art. 23 (Soggetti tenuti alla comunicazione)
Art. 24 (Comunicazione delle concentrazioni dei rischi significative)

Art. 25 (Comunicazione delle concentrazioni dei rischi da segnalare in ogni circostanza)
Art. 26 (Poteri di intervento)

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 27 (Abrogazioni)
Art. 28 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere b.1) ed s), 213, comma 2, 215-quater, comma 2, 215-quinquies, commi 1 e 2, 216 comma 3, 216-bis, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 e dal Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
 - a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
 - b) "Atti delegati": il Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione;
 - c) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
 - d) "parti correlate": i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 2002/1606;
 - e) "Regolamento (UE) n. 2015/2450": il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450 della Commissione del 2 dicembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza;
 - f) "ultima società controllante italiana": l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - c) alle ultime società controllanti italiane.

Capo II

Disposizioni in materia di operazioni infragruppo

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

Art. 4 (Tipologie di operazioni infragruppo)

1. Le operazioni infragruppo riguardano almeno le fattispecie indicate dall'articolo 377, comma 2 degli Atti delegati.
2. Le imprese di cui all'articolo 3 identificano, nell'ambito della politica di cui all'articolo 8, eventuali ulteriori tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano la propria attività, considerando anche:
 - a) il trasferimento di fondi propri;
 - b) le garanzie rilasciate e ricevute;
 - c) le operazioni di retrocessione ed ogni altro accordo volto a trasferire esposizioni o rischi;
 - d) l'acquisto, la vendita o la locazione di passività.

Art. 5 (Controparti delle operazioni infragruppo)

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'articolo 3 pongono in essere con le seguenti controparti:
 - a) le imprese controllate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'articolo 3;
 - b) le imprese partecipate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'articolo 3;
 - c) le imprese controllanti, direttamente o indirettamente, le imprese di cui all'articolo 3;

- d) le imprese partecipanti, direttamente o indirettamente, nelle imprese di cui all'articolo 3;
- e) le imprese soggette con le imprese di cui all'articolo 3 a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del Codice;
- f) le imprese controllate da un'impresa controllante le imprese di cui all'articolo 3;
- g) le imprese controllate da un'impresa partecipante nelle imprese di cui all'articolo 3;
- h) le imprese controllate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'articolo 3;
- i) le imprese partecipate da un'impresa controllante le imprese di cui all'articolo 3;
- j) la persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nelle imprese di cui all'articolo 3 o in una delle imprese di cui alle lettere precedenti;
- k) le imprese partecipate da un'impresa partecipante nelle imprese di cui all'articolo 3;
- l) le imprese partecipate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'articolo 3;
- m) le imprese o le persone fisiche che detengono una partecipazione qualificata nell'impresa di cui all'articolo 3 e che non sono incluse nelle lettere precedenti;
- n) le imprese o le persone fisiche che rientrano nella definizione di parti correlate e che non sono incluse nelle lettere precedenti.

Sezione II **Operatività dell'impresa e politica infragruppo**

Art. 6 **(Principi generali)**

1. Le imprese di cui all'articolo 3 pongono in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3 del Codice.
2. Le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di mercato. L'attuazione di operazioni infragruppo a condizioni non di mercato è consentita in via eccezionale e previa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 15.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese di cui all'articolo 3 hanno una piena e costante conoscenza delle controparti di cui all'articolo 5 di cui curano un elenco aggiornato, da trasmettersi all'IVASS su richiesta. A tal fine esse si avvalgono anche dei dati e delle informazioni prodotte ai fini della vigilanza sul gruppo ai sensi degli articoli 213 e 215-bis del Codice e relative disposizioni di attuazione.

Art. 7

(Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)

1. Ai fini di cui all'articolo 215-quinquies, comma 2 del Codice le imprese di cui all'articolo 3 instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilità e il controllo di tutte le operazioni infragruppo effettuate, secondo quanto previsto dall'articolo 8.
2. I meccanismi e procedure di cui al comma 1 sono coerenti con i meccanismi e le procedure di cui al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.
3. L'ultima società controllante italiana dota il gruppo e le singole imprese di un sistema di controlli interni e di gestione dei rischi che includa i processi e le procedure per l'individuazione, la misurazione, il monitoraggio, la gestione e la segnalazione delle operazioni infragruppo.

Art. 8

(Politica infragruppo)

1. Per le finalità di cui al l'articolo 6, le imprese di cui all'articolo 3 definiscono, la politica delle operazioni infragruppo in coerenza con la propria strategia e con le politiche in materia degli investimenti. La politica infragruppo individua:
 - a) i criteri e le modalità secondo cui l'operatività infragruppo si deve svolgere;
 - b) le tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano l'attività dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 4;
 - c) le controparti;
 - d) i processi decisionali relativi alle diverse tipologie di operazioni infragruppo, ed i sottostanti meccanismi di governo societario che le imprese giudicano adeguati. I processi decisionali per le operazioni molto significative e per quelle da segnalare in ogni circostanza prevedono almeno:
 - i. un adeguato coinvolgimento dell'organo amministrativo nella configurazione delle caratteristiche dell'operazione;
 - ii. la coerenza dell'operazione con la valutazione del profilo di rischio dell'impresa che la pone in essere;
 - iii. la separatezza di ruoli e funzioni nelle diverse fasi della proposta e dell'approvazione;
 - iv. meccanismi di controllo a garanzia di indipendenza (meccanismi di doppia firma);
 - v. la rilevazione, dal verbale di approvazione, di un'adeguata motivazione sulla convenienza dell'operazione e correttezza sostanziale delle condizioni.
2. Le indicazioni contenute nella politica di cui al comma 1:

- a) sono coerenti con le linee guida definite dall'ultima società controllante italiana e dalle altre imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al medesimo gruppo;
 - b) sono definite in maniera differenziata per le varie tipologie di operazioni infragruppo, nel rispetto delle caratteristiche delle operazioni stesse;
 - c) sono definite tenendo conto delle diverse tipologie di rischio legate all'operatività infragruppo, anche in relazione alle diverse controparti. A tal fine rileva, tra l'altro, la circostanza che le controparti siano o meno entità regolamentate, nonché il rapporto tra le controparti e l'impresa di cui all'articolo 3. In particolare, nella valutazione complessiva dei rischi derivanti dall'operazione infragruppo è posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di contagio e del rischio di conflitto di interessi;
 - d) identificano i criteri e le tipologie delle operazioni significative, molto significative e da segnalare in ogni circostanza e definiscono appropriate soglie di significatività in percentuale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità o alle Riserve Tecniche come risultanti dall'ultimo calcolo annuale approvato;
 - e) contengono appropriati limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di operazioni e delle controparti delle operazioni stesse, con particolare riguardo alle garanzie eventualmente rilasciate nell'ambito del gruppo. Nel caso di operazioni infragruppo che diano luogo ad esposizioni, tali limiti sono stabiliti con riferimento alle esposizioni medie e massime derivanti dalle operazioni stesse;
 - f) contengono i criteri per verificare la congruità del prezzo delle diverse tipologie di operazioni infragruppo da attuare.
3. Nel rispetto delle indicazioni di cui ai commi 1 e 2, nella politica è posta specifica attenzione alle operazioni poste in essere dalle imprese di cui all'articolo 3 con soggetti legati ad esse da legami di controllo e con le imprese dagli stessi controllate, non rientranti nel perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilità di gruppo. In particolare, la politica prevede:
- a) che tali operazioni siano sempre effettuate a condizioni di mercato;
 - b) che l'operatività in tali operazioni sia mantenuta entro limiti contenuti e resi espliciti;
 - c) che per l'identificazione di tali operazioni come significative e molto significative valgano, senza possibilità di differente valutazione, le presunzioni di cui agli articoli 9, comma 2 e 10, comma 3 salvo percentuali inferiori stabilite dalle imprese nella propria politica, fermi restando gli obblighi e le modalità di comunicazione di cui alla Sezione IV.
4. La politica infragruppo di cui a presente articolo è oggetto di una specifica delibera quadro, adottata dall'organo amministrativo e rivista almeno una volta l'anno.
5. Fermo restando l'obbligo per ciascuna impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia appartenente al gruppo di dotarsi di proprie politiche connesse all'operatività infragruppo, l'ultima società controllante italiana dota il gruppo di linee guida in materia di operatività infragruppo.

Sezione III – Identificazione delle operazioni

Art. 9

(Operazioni infragruppo significative)

1. Ai fini di cui all'articolo 8, le imprese di cui all'articolo 3 identificano le operazioni infragruppo che considerano significative e relative soglie e limiti sulla base di quanto previsto dall'articolo 377, paragrafo 1 degli Atti delegati, in coerenza con le differenti tipologie di operazioni e controparti ed in funzione della natura, della portata, della complessità e dell'impatto sul proprio profilo di rischio.
2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, si presumono significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 3, le operazioni infragruppo il cui importo sia pari o superiore all'1% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di cui all'articolo 3.
3. Ai fini di cui al comma 2, le imprese possono identificare un criterio qualitativo o una soglia differente, dandone adeguata motivazione nella politica, anche in relazione a singole tipologie di operazioni, tenuto conto della propria operatività, del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza.

Art. 10

(Operazioni infragruppo molto significative)

1. Ai fini di cui all'articolo 8, le imprese di cui all'articolo 3 identificano le operazioni infragruppo che considerano molto significative e relative soglie e limiti, tenuto conto di quelle che influenzano in modo molto significativo la solvibilità o la liquidità del gruppo o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione coinvolte, in coerenza con le differenti tipologie di operazioni e controparti ed in funzione della natura, della portata, della complessità e dell'impatto sul proprio profilo di rischio.
2. Nella valutazione di cui al comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 4, le imprese considerano quanto meno:
 - a) movimenti di capitale o entrate non giustificate dalla politica di gestione del capitale o dalla politica dei dividendi;
 - b) ogni inusuale o rilevante trasferimento di capitale infragruppo.
3. Ai fini dell'individuazione di cui ai commi 1 e 2, si presumono molto significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 4, le operazioni infragruppo il cui importo sia pari o superiore al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'impresa di cui all'articolo 3.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, le imprese possono identificare un criterio qualitativo o una soglia differente, dandone adeguata motivazione nella politica, anche in relazione a singole tipologie di operazioni, tenuto conto della propria operatività, del proprio profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza.

Art. 11

(Principi generali per il calcolo delle soglie)

1. Ai fini della determinazione della significatività, le soglie di cui agli articoli 9 e 10 si considerano superate anche nel caso di più operazioni della stessa tipologia che, pur di singolo importo inferiore, risultino collegate tra loro da un'unicità temporale, funzionale o programmatica. Nel valutare tale collegamento l'IVASS tiene conto, tra l'altro, sia dei rapporti continuativi o periodici sia della connessione funzionale e causale esistente tra le operazioni.
2. Ai fini del calcolo delle soglie di cui agli articoli 9 e 10, per le ultime società controllanti italiane che siano imprese di partecipazione assicurativa ed imprese di partecipazione finanziaria mista il richiamo al Requisito Patrimoniale di Solvibilità è da intendersi riferito al Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di cui all'articolo 27 del Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016 concernente il calcolo della solvibilità di gruppo.

Sezione IV- Obblighi di comunicazione all'IVASS

Art. 12

(Soggetti tenuti alla comunicazione)

1. Ai sensi dell'articolo 216, comma 4 del Codice, le comunicazioni all'IVASS di cui al presente Sezione sono effettuate unicamente dall'ultima società controllante italiana. La comunicazione riguarda le operazioni infragruppo effettuate dall'ultima società controllante italiana e quelle poste in essere dalle altre imprese di cui all'articolo 3.
2. Qualora non sussista un'ultima società controllante italiana le comunicazioni di cui alla presente Sezione sono effettuate dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e b).
3. Qualora le operazioni da comunicare ai sensi della presente Sezione siano soggette ad autorizzazione dell'IVASS o a comunicazione preventiva ai sensi di ulteriori disposizioni del Codice e delle relative norme di attuazione, si applicano le procedure ed i termini previsti da tali disposizioni, fermo restando l'ulteriore obbligo di comunicazione di cui agli articoli 13, 14 e 15.
4. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano all'ultima società controllante italiana soggetta a vigilanza a livello di conglomerato finanziario, a prevalente attività assicurativa ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione.

Art. 13

(Comunicazione delle operazioni significative)

1. Nel rispetto dell'articolo 12, le imprese di cui all'articolo 3 comunicano annualmente all'IVASS le operazioni infragruppo, in corso e concluse nell'esercizio di riferimento, che siano significative ai sensi dell'articolo 9, utilizzando i modelli di cui agli articoli 20 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, secondo i termini di cui agli articoli 312, comma 1, lettera c) e 373 degli Atti delegati.

Art. 14

(Comunicazione delle operazioni molto significative)

1. Nel rispetto dell'articolo 12, le imprese di cui all'articolo 3 comunicano all'IVASS le operazioni che siano molto significative ai sensi dell'articolo 10, con la massima tempestività, utilizzando i modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, unitamente ad una nota illustrativa in merito alle caratteristiche ed alle motivazioni sottostanti l'operazione.

Art. 15

(Operazioni da segnalare in ogni circostanza)

1. Ai fini di cui all'articolo 216, comma 5 del Codice, sono da segnalare in ogni circostanza le operazioni infragruppo che, anche se inferiori alle soglie di significatività di cui agli articoli 9 e 10, sono attuate a condizioni diverse da quelle di mercato o non rispettano i criteri o le procedure stabiliti nella politica di cui all'articolo 8.
2. Nel rispetto dell'articolo 12, le imprese di cui all'articolo 3 comunicano all'IVASS le operazioni, che siano da segnalare in ogni circostanza con la massima tempestività, utilizzando i modelli di cui agli articoli 21 e 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450.

Art. 16

(Poteri di intervento)

1. Ai fini di cui all'articolo 216-bis del Codice, nel caso in cui l'IVASS accerti che una delle operazioni di cui alla presente Sezione contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre gli effetti di cui all'articolo 215-quinquies, comma 3, del Codice, impone alle imprese di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere alle imprese chiarimenti, nonché documentazione o dati integrativi.

Capo III – Disposizioni in materia di concentrazione dei rischi a livello di gruppo

Sezione I - Disposizioni di carattere generale

Art. 17

(Tipologie di concentrazioni dei rischi a livello di gruppo)

1. Ai fini del presente Regolamento, rilevano le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo identificate con riferimento ai seguenti elementi:
 - a) le esposizioni al rischio, dirette ed indirette, di ciascuna impresa del gruppo, regolamentata e non regolamentata, nei confronti di controparti esterne al gruppo, individuali o interconnesse, in grado di produrre:
 - i. perdite tali da mettere a repentaglio la solvibilità e la situazione finanziaria del gruppo;

- ii. una modifica sostanziale del profilo di rischio del gruppo;
- b) le esposizioni vanno analizzate nel contesto di singoli fattori di rischio o di fattori di rischio strettamente connessi che devono essere poi integrati nella valutazione complessiva del profilo di rischio del gruppo;
- c) le concentrazioni dei rischio possono emergere nelle attività, nelle passività o nelle voci fuori bilancio del gruppo.

Sezione II - Operatività del gruppo e politica di gruppo sulla concentrazione dei rischi

Art. 18 (Principi generali)

1. L'ultima società controllante italiana assicura che le concentrazioni dei rischi non producano gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quater, comma 1 del Codice.

Art. 19 (Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)

1. Ai fini di cui all'articolo 215-quater, comma 4 del Codice l'ultima società controllante italiana dota il gruppo di adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio, la tracciabilità e il controllo delle concentrazioni di rischio e del loro potenziale impatto, secondo quanto previsto dall'articolo 20.
2. Fermo restando gli obblighi di gestione e di informativa delle concentrazioni dei rischi a livello di impresa di assicurazione e riassicurazione previsti dall'articolo 30-bis, comma 3 del Codice e dalle relative disposizioni degli Atti delegati, le procedure ed i meccanismi di cui al comma 1 assicurano una tracciabilità ed una raccolta delle informazioni coerente all'interno del gruppo, che consenta una corretta valutazione delle concentrazioni di rischio a livello di gruppo.
3. I meccanismi e le procedure di cui al comma 1 sono coerenti con i meccanismi e con le procedure di cui al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

Art. 20 (Politica sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo)

1. Per le finalità di cui al l'articolo 18, l'ultima società controllante italiana definisce la politica sulle concentrazioni di rischi a livello di gruppo in coerenza con la propria strategia e politica di gestione dei rischi e con le politiche in materia degli investimenti. La politica sulle concentrazioni di rischi a livello di gruppo include:
 - a) criteri e modalità secondo cui si identificano e si misurano, per ciascuna categoria di rischio, le esposizioni, le concentrazioni e la loro mitigazione;

- b) le modalità con cui le concentrazioni dei rischi sono considerate nel processo di valutazione del profilo di rischio, con particolare riguardo ai rischi di contagio e conflitto di interesse, e nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo;
- c) i criteri per identificare le soglie e le tipologie di concentrazioni di rischio significative e quelle da segnalare in ogni circostanza. Tali soglie sono fissate in percentuale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo o alle Riserve Tecniche di gruppo, come risultanti dall'ultimo calcolo annuale approvato;
- d) i processi decisionali relativi alle diverse tipologie di concentrazioni, ed i sottostanti meccanismi di governo societario che l'ultima società controllante italiana giudica adeguati. I processi decisionali per le concentrazioni da segnalare in ogni circostanza prevedono almeno:
 - i. un adeguato coinvolgimento dell'organo amministrativo nella valutazione della concentrazione;
 - ii. la coerenza dell'esposizione al rischio con la valutazione del profilo di rischio del gruppo;
 - iii. la separatezza di ruoli e funzioni nelle diverse fasi della proposta e dell'approvazione;
 - iv. meccanismi di controllo a garanzia di indipendenza (meccanismi di doppia firma);
 - v. la rilevazione, dal verbale di approvazione, di un'adeguata motivazione sull'opportunità dell'esposizione al rischio.
- e) appropriati limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di concentrazione dei rischi.

Sezione III – Identificazione delle concentrazioni dei rischi significative

Art. 21 (Concentrazioni dei rischi significative)

1. Ai fini di cui all'articolo 20, l'ultima società controllante italiana identifica le concentrazioni dei rischi che considerano significative e le relative soglie e limiti sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 376 degli Atti delegati.
2. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, si presumono significative, salvo la differente valutazione di cui al comma 3, le concentrazioni il cui importo sia pari o superiore al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo.
3. Ai fini di cui al comma 2, l'ultima società controllante italiana può identificare una soglia differente, anche in relazione a singole tipologie di concentrazione, dandone adeguata motivazione nella politica, tenuto conto delle caratteristiche dei rischi assunti, del sistema di governo societario del gruppo e di eventuali indicazioni dell'IVASS, sentito il Collegio delle autorità di vigilanza.

Art 22
(Principi generali per il calcolo delle soglie)

1. Ai fini della determinazione della significatività, le soglie di cui all'articolo 21 si considerano superate anche nel caso di più concentrazioni della stessa tipologia o natura che, pur di singolo importo inferiore, risultino interconnesse tra loro in modo da determinare una esposizione complessiva di gruppo al rischio superiore alla soglia per controparte o gruppi di controparti, aree geografiche, settori economici e valute.

Sezione IV - Obblighi di comunicazione all'IVASS

Art. 23
(Soggetti tenuti alla comunicazione)

1. Le comunicazioni di cui alla presente Sezione sono effettuate dall'ultima società controllante italiana.
2. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano all'ultima società controllante italiana soggetta a vigilanza a livello di conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e ad equivalenti obblighi di comunicazione.

Art 24
(Comunicazione delle concentrazioni dei rischi significative)

1. L'ultima società controllante italiana comunica annualmente all'IVASS le concentrazioni di rischio che siano significative ai sensi dell'articolo 21 utilizzando il modello di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450, secondo i termini di cui all'articolo 373 degli Atti delegati.

Art. 25
(Concentrazioni dei rischi da segnalare in ogni circostanza)

1. L'ultima società controllante italiana comunica all'IVASS le concentrazioni di rischio da comunicare in ogni circostanza, ai sensi dell'articolo 215-quater, comma 3 del Codice, sulla base del loro potenziale impatto rilevante sulla solvibilità o liquidità del gruppo o di una o più imprese del gruppo anche se inferiori alle soglie di significatività di cui all'articolo 24, con la massima tempestività, utilizzando il modello di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2015/2450.

Art. 26
(Poteri di intervento)

1. Nel caso in cui l'IVASS accerti che le concentrazioni di rischio contrastino con i principi di sana e prudente gestione o rischino di produrre gli effetti negativi di cui all'articolo 215-quater, comma 1 del Codice impone al gruppo di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'IVASS può richiedere alle imprese chiarimenti, nonché documentazione o dati integrativi.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 27 (Abrogazioni)

1. Il Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Ai procedimenti di comunicazione preventiva pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008.

Art. 28 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Allegato esemplificativo: Controparti delle operazioni

Le controparti sono indicate nel disegno con le stesse lettere di riferimento del comma 1 dell'articolo 5.

